



**COMUNE DI TREBASELEGHE**  
- Provincia di Padova -

**REGOLAMENTO  
DEL REGISTRO MUNICIPALE  
DELLE ASSOCIAZIONI**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29 dicembre 2005)*

In vigore dal 3 febbraio 2006



## **Titolo primo** **Registro**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

1. Al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, il comune istituisce “il registro municipale delle associazioni”, per brevità successivamente denominato “Registro”.
2. Il Registro è unico ed è istituito presso i Servizi al cittadino del Comune.
3. Detto registro è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle associazioni e degli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa:
  - a) Cultura;
  - b) sport e tempo libero;
  - c) ambiente e territorio;
  - d) sociale ed educativo;
  - e) volontariato.

### **Articolo 2**

#### **Condizioni per l'iscrizione al Registro**

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le forme associative ivi compresi i comitati, le cooperative sociali e le fondazioni, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale ed aventi nel territorio stesso una propria sede ed un numero di soci o aderenti residenti a Trebaseleghe non inferiore a dieci e che abbiano almeno un anno di attività nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda d'iscrizione.
2. In particolare potranno essere iscritte:
  - Le associazioni e le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 c.c.);
  - Le associazioni non riconosciute ed i comitati di cui al libro I°, Titolo II°, capo III°, del codice civile;
  - Le cooperative sociali iscritte ai Registri Regionale secondo la normativa vigente.

### **Articolo 3**

#### **Domanda di iscrizione**

1. Nella domanda d'iscrizione al Registro, redatta secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante nonché da almeno dieci soci o aderenti residenti nel comune di Trebaseleghe, deve essere indicato:
  - a) La denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'indirizzo della sede nel comune di Trebaseleghe qualora lo stesso non corrisponda a quello della sede legale, l'eventuale codice fiscale e/o partita IVA, la dichiarazione di essere una persona giuridica privata con gli estremi del riconoscimento o un'associazione non riconosciuta o un comitato;
  - b) Il rappresentante legale e il nominativo dell'eventuale referente per i rapporti con l'amministrazione comunale;
  - c) L'oggetto e le finalità associative;
  - d) La dichiarazione di non avere fini di lucro;
  - e) L'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
  - f) Il numero dei soci o degli aderenti al momento della presentazione della domanda, nonché il numero dei soci o aderenti residenti nel comune di Trebaseleghe, suddiviso tra maggiore età e minore età, nonché tra maschi e femmine;
  - g) La categoria di appartenenza, secondo l'elencazione di cui all'articolo 1.
2. Dovranno essere allegati alla domanda:



- una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- l'atto costitutivo e lo Statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione o comitato, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

#### **Articolo 4**

##### **Iscrizione e cancellazione dal Registro**

1. Le domande d'iscrizione possono essere presentate all'ufficio protocollo esclusivamente nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 15 febbraio di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
2. L'iscrizione nel registro è a tempo indeterminato.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno il funzionario competente adotta i provvedimenti di:
  - a) Iscrizione o diniego d'iscrizione nel Registro;
  - b) Cancellazione dal Registro, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e di violazione degli obblighi previsti dal successivo articolo 6. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di almeno una delle condizioni sopra menzionate.
4. Del provvedimento d'iscrizione, diniego d'iscrizione o cancellazione, deve essere data immediata comunicazione al richiedente.

#### **Articolo 5**

##### **Ricorso**

Contro i provvedimenti di diniego d'iscrizione, cancellazione, che devono essere motivati, è possibile presentare motivato ricorso:

- Alla Giunta Comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, che si pronuncerà definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso;
- Giurisdizionale, nei termini di legge.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi dell'iscritto**

1. Ogni iscritto nel Registro deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda d'iscrizione, eccetto quanto previsto dal comma seguente.
2. Le variazioni del numero dei soci o aderenti, fatto salvo il caso in cui il numero dei soci o aderenti diventi inferiore a 10, debbono essere comunicate entro il 15 febbraio di ogni anno.
3. Nel caso in cui vengano modificate la denominazione dell'Associazione del Comitato etc. e/o gli scopi degli stessi, deve essere richiesta una nuova iscrizione. La domanda di reiscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 ed alla stessa deve essere allegata copia delle modifiche apportate all'atto costitutivo o allo statuto o all'atto di accordo.
4. Al termine di ogni biennio d'iscrizione l'iscritto dovrà presentare una relazione sull'attività svolta.

#### **Articolo 7**

##### **Pubblicazione del Registro**

1. Il Registro viene pubblicato ogni anno all'albo comunale nel mese di maggio e nel sito Internet del comune.
2. Successivamente il Registro resta depositato presso i servizi al cittadino per poter essere consultato in conformità e nel rispetto delle norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.



## **Titolo secondo** **Prerogative delle associazioni iscritte**

### **Articolo 8**

#### **Forme di sostegno economico**

1. Ogni iscritto al Registro, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Comunale in materia di contributi e benefici economici, potrà richiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività.
2. L'iscrizione al Registro è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune ad associazioni, comitati, cooperative sociali, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali.
3. La priorità al sostegno o al vantaggio economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi politico amministrativi assunti, in particolare ai progetti di attività svolti nell'interesse della cittadinanza o comunque a favore di cittadini del comune di Trebaseleghe senza alcuna discriminazione. Ulteriore preferenza sarà data ai progetti presentati in modo collegiale da più associazioni iscritte al Registro.

### **Articolo 9**

#### **Convenzioni**

1. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione immobili o locali di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative iscritte nel registro.
2. Una convenzione fissa il corrispettivo, la durata dell'uso, le modalità di controllo, le cause di risoluzione del rapporto.

## **Titolo terzo** **Norme transitorie e finali**

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento verrà pubblicato apposito avviso per la prima iscrizione al Registro e le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso. La procedura per l'iscrizione al registro dovrà concludersi entro il novantesimo giorno successivo al termine di presentazione delle domande.